

REGIONE LAZIO

Comune di Galliciano nel Lazio (Rm)



UNIVERSITÀ AGRARIA DI GALLICIANO NEL LAZIO

Piano di gestione e assestamento forestale

Validità 2012-2021

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI NEI BOSCHI DI PROPRIETÀ DELL'UNIVERSITÀ AGRARIA

APRILE 2014

Proprietà:

**Università Agraria di Galliciano nel
Lazio**

il Tecnico:

Dott. For. Giacomo FEMINO'



Collaborazione:

Dott.For.Elena Mingarelli

Regolamento degli usi civici

Indice

PREMESSA	3
Art. 1	3
Art. 2	5

PREMESSA

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Piano di Gestione e Assestamento forestale per il periodo 2012-2021 dell'Università Agraria di Galliciano nel Lazio e fissa le norme di utilizzazione dei beni ivi riportati e descritti, ad integrazione e supporto delle vigenti norme nazionali e regionali.

Art. 1

DIRITTO DI LEGNATICO

- I) Il diritto di legnatico si intende esteso ai boschi individuati nel PGAF approvato dalla Regione Lazio; il Presidente dell'Università, tramite un ordinanza straordinaria, può disporre, con provvedimento motivato e su proposta del Consiglio, la temporanea riduzione delle superfici su cui esercitare tale diritto.
- II) La raccolta a terra della legna secca da parte della popolazione avente diritto potrà essere eseguita su tutte le superfici boscate. Il trasporto della legna raccolta potrà essere effettuato o con mezzi agricoli o con autovetture autorizzate dall'Università, su percorsi esistenti o appositamente indicati. E' vietato il taglio di singole piante morte in piedi senza specifica autorizzazione.
- III) Al fine di non contrastare con i tagli colturali e con i miglioramenti boschivi previsti nel PGAF ed evitare forme di utilizzazione tecnicamente non corrette, il taglio diretto delle piante da parte della popolazione in aree di bosco appositamente assegnate all'uso civico è in linea di massima vietato, fatto salvo quanto disposto al comma successivo. Al fine di garantire il diritto di legnatico e la salvaguardia del patrimonio boschivo, il taglio per uso civico dovrà essere eseguito solo da imprese boschive specializzate appositamente incaricate dall'Ente. La legna potrà essere consegnata direttamente agli utenti aventi diritto dietro pagamento del solo contributo per le spese di utilizzazione boschiva¹ in caso che questi vadano a ritirare la legna all'imposto e di quelle di taglio più il trasporto, se richiedono la consegna a domicilio. La quantità di legna da consegnare e l'entità del

¹ determinate dal piano di taglio e comprensive dei costi relativi: all'abbattimento e allestimento, concentramento, esbosco, accatastamento in metri steri, direzione e sorveglianza, interessi e rischi di

contributo dovranno essere fissati dalla Giunta (Consiglio) di anno in anno. Le famiglie o i singoli cittadini aventi diritto dovranno inoltrare domanda all'Università entro il 30 settembre di ogni anno. Di norma all'uso civico di legnatico vengono destinate parte delle particelle soggette al taglio di utilizzazione di fine turno dei cedui.

IV) Il taglio diretto della legna per uso civico da parte degli utenti può essere autorizzato solo nel caso che:

- il richiedente sia un operatore forestale e dimostri di avere i mezzi e le capacità tecniche per le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco;
- la richiesta provenga da una cooperativa o dal'altra forma associativa costituita da cittadini che svolgano attività nel campo agro-forestale, dotati di mezzi propri e con capacità tecnica operativa nel campo delle utilizzazioni forestali.

In tale caso, il richiedente dovrà:

- sottoscrivere una dichiarazione nella quale si impegni a rispettare i confini del lotto assegnato, le matricine in esse individuate e tutte le prescrizioni del piano di taglio, quelle previste nel regolamento regionale forestale n.7/2005 e quelle previste dal PGAF, esonerando l'Università Agraria da eventuali infrazioni e danni prodotti sul patrimonio dell'Ente o a terzi, in seguito alla scorretta utilizzazione del bosco;
- sottoscrivere il capitolato d'oneri relativo al taglio;
- presentare idonea copertura assicurativa.

V) Per quanto non contemplato dal presente articolo si fa riferimento alle leggi ed alle normative vigenti.

capitale, spese di contratto, stima, consegna e collaudo ed eventuali altre voci riportate nel capitolato d'oneri.

Art. 2 DIRITTO DI PASCOLO IN BOSCO

- I) La Giunta, sentito il Consiglio e tenuto conto:
- delle corrette pratiche agro-forestali;
 - delle attitudini del soprassuolo;
 - delle prescrizioni imposte dal regolamento forestale reg. 7/2005;
 - di quanto contenuto da una relazione specifica redatta da un dottore agronomo o forestale
- in caso di richieste, determina annualmente, con idoneo provvedimento, quale debbano essere le superfici di bosco da destinarsi al pascolo per il bestiame degli utenti e quale debba essere il carico di bestiame complessivo per l'anno in corso.
- II) Analogamente al comma precedente, la Giunta stabilisce quali appezzamenti destinare annualmente ad eventuale turno di riposo e per quale periodo consentire l'immissione del bestiame al pascolo.
- III) Il pascolo è comunque vietato o interrotto:
- in tutti i casi previsti dal reg.for.reg. 7/2005;
 - nelle zone di bosco:
 - con pendenza maggiore di 30°.
- IV) L'introduzione di capre e di ungulati selvatici è subordinata alla verifica della stabilità idro-geologica nelle zone d'immissione e di quella ecologica del soprassuolo. Tale verifica dovrà essere realizzata rispettivamente da un Geologo e da dottore Agronomo o Forestale.
- V) Il pascolo in bosco è subordinato alla presenza di un custode o in alternativa alla disposizione di una recinzione che delimiti le zone di pascolo.
- VI) Ogni utente proprietario di bestiame può presentare per l'immissione al pascolo apposita domanda, specificando il numero dei capi, il tipo e la razza del bestiame che intende immettere. Detta richiesta deve essere presentata in carta semplice all'Università dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 marzo dell'anno di competenza, corredata del certificato veterinario attestante il buono stato di salute del bestiame e della ricevuta di pagamento della tassa di pascolo di cui al comma IX.

Regolamento degli usi civici

VII) Il bestiame autorizzato prima di essere immesso al pascolo deve essere dotato di segni di riconoscimento atti a permetterne agevole identificazione da parte del personale addetto alla vigilanza. Tali segni di riconoscimento consisteranno:

- per i bovini, in cartellini plastici fissati in maniera durevole alle orecchie degli animali;
- per gli equini, in marchiatura a fuoco o in altro sistema di marchiatura indelebile.

VIII) Su richiesta del personale addetto alla vigilanza, gli utenti dovranno indicare a vista il proprio bestiame.

IX) Il contributo dovuto dagli utenti per il godimento del pascolo in bosco quale rimborso delle spese di amministrazione e di gestione dei terreni stessi viene fissato nei seguenti importi per capo:

a)	Bovini adulti (> di 1 anno)	€ 10,00
b)	Cavalli adulti (> di 1 anno)	€ 13,00
c)	Asini adulti (> di 1 anno)	€ 7,00

Detti importi sono ridotti della metà per il bestiame giovane che al momento della presentazione della domanda di immissione ha superato i 6 mesi di età; gli animali di età inferiore ai 6 mesi sono esclusi dal contributo, se immessi al pascolo con la madre.

X) Gli importi di cui al precedente comma potranno essere adeguati annualmente dall'Università Agraria, in base alle variazioni dell'indice del costo della vita e in relazione ad eventuali specifiche esigenze connesse alla gestione economica del patrimonio pascolivo.

XI) E' data facoltà all'Università Agraria di richiedere agli utenti, in luogo del contributo fissato per il pascolo annuo, o di parte di esso, l'esecuzione di opere di miglioramento dei pascoli e di manutenzione straordinaria delle infrastrutture fisse presenti, sempre che ciò risulti economicamente vantaggioso per l'Ente gestore.

XII) Il bestiame immesso in bosco dovrà essere vaccinato ai sensi della legislazione vigente ed in regola con le disposizioni di profilassi veterinaria, a cura e spese del proprietario.

XIII) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di allontanare, a spese dell'utente, il bestiame per il quale non si sia ottemperato alle disposizioni del precedente comma.

Regolamento degli usi civici

XIV) L'utente è responsabile per tutti i danni che deriveranno a cose e persone in relazione all'esercizio del pascolo in bosco.

XV) L'utente è tenuto a conservare in buono stato le staccionate e le strutture fisse presenti nei boschi destinati al pascolo ed a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi danneggiamento o deterioramento a carico delle stesse o a carico del bosco.

XVI) E' proibita la discarica e l'abbandono di materiali e rifiuti di qualsiasi tipo.

XVII) Qualunque capo di bestiame che per un solo giorno si trovasse nei boschi dell'Università senza essere stato autorizzato con le modalità previste dal presente regolamento, sarà soggetto all'intero pagamento del contributo annuo per il pascolo.

XVIII) Per quanto non contemplato dal presente articolo si fa riferimento alle leggi ed alle normative vigenti.

Attualmente tale diritto di pascolo non risulta esercitato.